

Direttiva CEE/CEEA/CE n° 68 del 22/07/1993

Che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione).

SOMMARIO

Art. 1 Art. 6 Art. 11

Art. 2 Art. 7 Art. 12

Art. 3 Art. 8 Art. 13

Art. 4 Art. 9 Art. 14

Art. 5 Art. 10 Art. 15

TESTO

Art. 1.

Sono modificate le direttive seguenti:

- 1) la direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione [Direttiva modificata dalla direttiva 90/488/CEE];
- 2) la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli [Cfr. GU n. L 187 del 16.07.1988, p. 1];
- 3) la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
- 4) la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica [Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/31/CEE];
- 5) la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine [Direttiva modificata dalla direttiva 91/368/CEE];
- 6) la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
- 7) la direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Cfr. GU n. L 189 del 20.07.1990, p. 1);
- 8) la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

9) la direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas;

10) la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;

11) la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (Cfr. GU n. L 167 del 22.06.1992, p. 17);

12) la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Art. 2.

La direttiva 87/404/CEE è modificata come segue:

- 1) In tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatatura CE".
- 2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 3) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: [...];
- 4) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 5) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 6) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, prima frase è sostituito dal testo seguente: [...];
- 7) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 8) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente: [...];
- 9) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 10) Il testo dell'allegato II, punto 1 è sostituito dal testo seguente: [...];

Art. 3.

La direttiva 88/378/CEE è modificata come segue:

- 1) In tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatatura CE".
- 2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 3) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: [...];
- 4) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 5) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 6) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 7) Il testo dell'articolo 12 è completato dal paragrafo seguente: [...];

8) È aggiunto l'allegato seguente: [...];

Art. 4.

La direttiva 89/106/CEE è modificata come segue:

- 1) In tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatatura CE".
- 2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, parte introduttiva è sostituito dal testo seguente: [...];
- 4) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 6, primo comma è sostituito dal testo seguente: [...];
- 5) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 6) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 7) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 8) All'allegato III, il testo del punto 4.1 è sostituito dal testo seguente: [...].

Art. 5.

La direttiva 89/336/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) In tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatatura CE".
- 2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 3) All'articolo 10, paragrafo 1 è aggiunto un quinto comma, così redatto: [...];
- 4) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 6, primo comma è sostituito dal testo seguente: [...];
- 5) All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: [...];
- 6) All'allegato I il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente: [...].

[Art. 6.

La direttiva 89/392/CEE è modificata come segue:

- 1) In tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatatura CE". [...];
- 2) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 3) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 4) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 5) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 6) All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: [...];
- 7) L'allegato I, punto 1.7.3 è modificato come segue: [...];

8) Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente: [...].

Art. 7.

La direttiva 89/686/CEE è modificata come segue:

- 1) In tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatatura CE".
- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 3) Nell'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: [...];
- 4) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [...];
- 5) Il testo dell'articolo 12, prima frase è sostituito dal testo seguente: [...];
- 6) Il testo dell'articolo 13, è sostituito dal testo seguente: [...];
- 7) L'allegato II, punto 1.4 è completato dal testo seguente: [...];
- 8) Il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente: [...].

Art. 8.

La direttiva 90/384/CEE è modificata come segue:

- 1) In tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatatura CE".
- 2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: [...].
- 3) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: [...].
- 4) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [...].
- 5) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: [...].
- 6) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: [...].
- 7) L'allegato II è modificato come segue:
 - a) Il testo del punto 2.1, secondo e terzo comma è sostituito dal testo seguente: [...].
 - b) Il testo dei punti 3 e 4 è sostituito dal testo seguente: [...].
 - c) Il testo dei punti 5.3.1 e 5.3.2 è sostituito dal testo seguente: [...].
 - d) Il testo del punto 5.3.4 è sostituito dal testo seguente: [...].
- 8) L'allegato IV, punto 1.1 è modificato nel modo seguente:
 - a) Il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente: [...].
 - b) Alla lettera c), dopo il sesto trattino, è inserito il trattino seguente: [...].
- 9) Il testo dell'allegato VI è sostituito dal testo seguente: [...].

Art. 9.

La direttiva 90/385/CEE è modificata come segue:

- 1) In tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatatura CE".
- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [....];
- 3) All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente: [....];
- 4) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [....];
- 5) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente: [....];
- 6) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: [....];
- 7) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente: [....];
- 8) L'allegato 2 è modificato come segue:
 - a) Il testo del punto 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente: [....];
 - b) Il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente: [....];
- 9) Il testo dell'allegato 3, punti 7 e 8, è sostituito dal testo seguente: [....];
- 10) Il testo dell'allegato 4 è sostituito dal testo seguente: [....];
- 11) Il testo dell'allegato 5, punto 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente: [....];
- 12) Il testo dell'allegato 9 è sostituito dal testo seguente: [....].

Art. 10.

La direttiva 90/396/CEE è modificata come segue:

- 1) In tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatatura CE".
- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [....].
- 3) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: [....].
- 4) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [....].
- 5) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: [....].
- 6) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: [....].
- 7) L'allegato II è modificato nel modo seguente:
 - a) Il testo del punto 2.1, seconda frase è sostituito dal testo seguente: [....].
 - b) Il testo del punto 2.1, ultima frase è sostituito dal testo seguente: [....].
 - c) Il testo del punto 3.1, seconda frase è sostituito dal testo seguente: [....].

- d) Il testo del punto 3.1, ultima frase è sostituito dal testo seguente: [....].
- e) Il testo del punto 4.1, seconda frase è sostituito dal testo seguente: [....].
- f) Il testo del punto 4.1, ultima frase è sostituito dal testo seguente: [....].
- g) Il testo dei punti 5 e 6 è sostituito dal testo seguente: [....].
- 8) Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente: [....].

Art. 11.

[....]

Art. 12.

La direttiva 92/42/CEE è modificata come segue:

- 1) In tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatatura CE".
- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [....].
- 3) All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente: [....].
- 4) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: [....].
- 5) All'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: [....].
- 6) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [....].
- 7) Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente: [....].
- 8) L'allegato IV è modificato come segue:
 - a) il testo del punto 1, ultima frase del modulo C è sostituito dal testo seguente:[....].
 - b) Il testo del punto 1, ultime due frasi del modulo D è sostituito dal testo seguente: [....].
 - c) Il testo del punto 1, ultime due frasi del modulo E è sostituito dal testo seguente:[....].

Art. 13.

La direttiva 73/23/CEE è modificata come segue:

- 1) Alla fine del preambolo sono stati aggiunti i considerando seguenti: [....];
- 2) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: [....];
- 3) All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: [....];
- 4) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: [....];
- 5) L'articolo 11, secondo trattino è soppresso.
- 6) Sono aggiunti gli allegati seguenti:

"ALLEGATO III

[...];

ALLEGATO IV

[...]."

Art. 14.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri consentono fino al 1° gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1° gennaio 1995.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Art. 15.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.